



## DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa, individua le azioni che i soggetti istituzionali, nell'ambito delle rispettive competenze in materia, sono chiamati a svolgere per favorire il riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità (compresi quelli non connessi a reati) e le fasi in cui si articola il relativo circuito informativo.

### AZIONI

- a. Mantenimento in attività, presso la Prefettura di Roma, di un gruppo di lavoro tecnico formato dal rappresentante della Prefettura di Roma, dal rappresentante delle Procure della Repubblica interessate, con il coordinamento della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, dal rappresentante della Regione Lazio, dal rappresentante della Questura di Roma (Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile), dal rappresentante del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il Lazio, dal rappresentante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Roma, dal rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, dai rappresentanti degli Istituti di medicina legale dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal rappresentante del Comune di Roma Capitale.

Il gruppo di lavoro della Prefettura di Roma farà da capofila per gli altri gruppi della Regione.

- b. Presso le Prefetture della regione verranno istituiti i gruppi di lavoro tecnici formati dal rappresentante della Prefettura, dal rappresentante delle Procure della Repubblica competenti per territorio, dal rappresentante della Questura competente (Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile), dal rappresentante del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, dal rappresentante della Regione Lazio competente per territorio e dal rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

- c. Attuazione del flusso informativo fra i soggetti istituzionali sopraindicati per consentire il monitoraggio del fenomeno da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
  
- d. Acquisizione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse delle segnalazioni e delle schede *post mortem* ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati, istituito nel 2007 dal primo Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, pubblicato nella sezione "persone scomparse" del sito del Ministero dell'Interno.
  
- e. La Procura della Repubblica interviene:
  - in sede penale, qualora debba procedere a indagini sulla morte di una persona per la quale sorga sospetto di reato (art. 116 disp. att. c.p.p.); in tal caso pone la salma a sua disposizione per gli accertamenti necessari e fino a che non potrà essere avviata all'obitorio comunale;
  
  - in sede civile, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000, nel caso di morte di persona senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne il cadavere, redigendo processo verbale dell'accaduto e avviando l'azione per la formazione dell'atto di morte al Tribunale.

I GRUPPI DI LAVORO avranno il compito di:

- gestire in maniera coordinata, ciascuno per le proprie competenze, la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità;
  
- riferire periodicamente sull'andamento delle attività all'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ai fini dell'aggiornamento del Registro da parte del Commissario straordinario;
  
- aggiornare il piano di lavoro comprensivo della individuazione dei diversi ruoli e del cronoprogramma delle attività e dei flussi informativi, anche con riferimento ai cadaveri non identificati della singola provincia censiti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

## CIRCUITO INFORMATIVO

Le fasi in cui si articola il circuito informativo sono di seguito illustrate:

### 1) RITROVAMENTO, O DECESSO IN OSPEDALE, DI SOGGETTI SENZA IDENTITA'

1.a) In caso di ritrovamento la Forza di Polizia procedente (esempio: personale di Commissariato, dell'U.P.G.S.P., della Squadra Mobile, di una Specialità, dei diversi comandi Carabinieri ecc.) deve fare richiesta formale di assunzione delle impronte digitali al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Nucleo Operativo dell'Arma dei Carabinieri per l'inserimento nella banca dati AFIS e all'inserimento in SDI da parte dell'Ufficio di Polizia o dei Carabinieri procedente.

Il Gabinetto di Polizia Scientifica o il Nucleo Operativo dell'Arma dei Carabinieri, nell'ipotesi di avvenuta identificazione dattiloscopica del cadavere sconosciuto tramite la banca dati AFIS, provvederà ad inviare la risposta all'Ufficio per la Polizia procedente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica competente.

In caso di decesso in ospedale, la Direzione Sanitaria dello stesso chiede l'intervento della Forza di Polizia, per gli adempimenti di cui sopra, anche ai fini dell'inserimento in banca dati SDI.

1.b) In caso di identificazione dattiloscopica, il Gabinetto di Polizia Scientifica e/o il Reparto dattiloscopia preventiva dell'Arma dei Carabinieri provvederanno, se del caso, ad attivare i canali internazionali INTERPOL per il conseguimento delle esatte generalità.

Una volta acquisite tali informazioni i predetti uffici informeranno il Reparto procedente che, in collaborazione con il medico legale, eseguirà una ricerca parenti e l'acquisizione di dati *ante mortem* (cartelle cliniche, fotografie, video, etc.), nonché di campioni biologici per l'inserimento nella banca dati nazionale DNA.

1.c) La Forza di Polizia intervenuta invia comunicazione dell'avvenuto ritrovamento/decesso alla Prefettura, al Procuratore della Repubblica competente, alle Sezioni o Dipartimenti di Medicina Legali competenti ed al Comune/Ufficio di Stato Civile.

1.d) La Prefettura competente per territorio trasmette la comunicazione al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

1.e) Il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica o il Reparto procedente del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri procedono a ritirare presso gli Istituti di Medicina Legale il campione biologico prelevato sul cadavere non putrefatto per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del

profilo genetico; nel caso di cadavere putrefatto il medico legale, durante l'autopsia, procede alla raccolta del campione biologico per la consegna al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica o al Reparto procedente del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri che provvederanno al ritiro del campione presso gli Istituti di Medicina Legale ai fini della profilazione e dell'inserimento in banca dati DNA, previa autorizzazione per i casi di competenza giudiziaria della competente Procura della Repubblica, al fine di procedere alla comparazione con i profili del DNA *ante mortem* dei soggetti scomparsi o dei loro familiari, raccolti in sede di denuncia di scomparsa e inseriti in banca dati DNA.

- 1.f) La Procura della Repubblica competente per territorio, operante in sede penale, qualora abbia ritenuto di porre a sua disposizione la salma, potrà disporre l'autopsia giudiziaria, ai sensi dell'art. 116 disp. att. c.p.p., affidando al consulente tecnico l'incarico di compilare la scheda *post mortem*, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2010 come ulteriormente ribadito con la più recente circolare del 26 luglio 2014.

Qualora non venga disposta l'autopsia giudiziaria, previa disposizione della Procura della Repubblica nei casi di competenza di quest'ultima (che perde ogni competenza sulla salma e prosegue le attività d'indagine), il cadavere viene trasferito all'obitorio del Comune di Roma o Sezioni o Dipartimenti di Medicina Legale competenti per l'autopsia finalizzata a riscontro diagnostico se richiesta e/o ad identificazione, che provvederà al prelievo ed alla conservazione dei campioni biologici nonché alla compilazione della scheda *post mortem* e ad ogni altro rilievo utile ai fini identificativi.

La Procura della Repubblica non ha alcuna competenza qualora la salma non sia stata posta a sua disposizione ovvero abbia ritenuto che non dovesse essere posta a sua disposizione, non sorgendo "sospetto di reato".

Sono a carico della Procura della Repubblica le autopsie richieste dalla stessa; sono invece a carico delle strutture del S.S.R. le autopsie richieste per riscontro diagnostico ai sensi dell'articolo 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria, in particolare le autopsie eseguite sui soggetti giunti cadavere presso i nosocomi.

- 1.g) La scheda *post mortem*, compilata dal medico che ha eseguito gli accertamenti (di cui alla lettera precedente), deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica, alla Forza di Polizia competente, al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Reparto di Polizia scientifica (RIS) dei Carabinieri per l'inserimento nel sistema informativo Ri.Sc. ed alla Prefettura competente per territorio.

La Prefettura competente per territorio cura l'invio al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati.

## 2) RINVENIMENTO DI RESTI UMANI NON IDENTIFICATI

- 2.a) In caso di rinvenimento di resti umani o di ossa umane chi ne fa scoperta deve informare il Sindaco competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990). Il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Ufficio di Polizia procedente ed all'ufficio della Regione competente per territorio.
- 2.b) La Procura della Repubblica competente, ove non decida diversamente, dispone il trasferimento dei resti agli Istituti di medicina legale dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore competenti territorialmente.

In merito, si fa riferimento agli accordi che verranno sottoscritti successivamente tra le Procure e gli Istituti di Medicina Legale e che, allegati al presente disciplinare, ne costituiranno parte integrante.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica competente apra un procedimento penale relativo ai suddetti resti segue lo studio degli stessi al fine di compilare la scheda *post mortem* e di svolgere ulteriori altri accertamenti del caso.

- 2.c) In caso di rinvenimento di cadavere non identificato o di resti umani non riconducibili a persona identificata, ove sorga il sospetto di reato ed abbia assunto la direzione delle indagini il PM, questi potrà disporre che venga ritardato l'inoltro di comunicazioni e notizie concernenti il rinvenimento, sino a quando ritenga prevalenti le esigenze di tutela del segreto investigativo *ex art.* 329 c.p.p., fermo restando l'obbligo di identificazione ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 271/1989 e di redazione del processo verbale di cui all'art. 78 del DPR n. 396/2000.
2. d) Il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica o il Reparto procedente del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri procedono a ritirare presso gli Istituti di Medicina Legale il campione biologico prelevato sui resti umani non putrefatti per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico; nel caso di resti umani putrefatti, il medico legale, durante la ricognizione dei resti, procede alla raccolta del campione biologico e alla consegna al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica o al Reparto procedente del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri che provvederanno al ritiro del campione presso gli Istituti di Medicina Legale ai fini della profilazione e l'inserimento in banca dati DNA, previa autorizzazione per i casi di competenza giudiziaria della competente Procura della Repubblica, al fine di procedere alla comparazione con i profili del DNA *ante mortem* dei soggetti scomparsi o dei loro familiari, raccolti in sede di denuncia di scomparsa e inseriti in banca dati DNA.

Per le fasi successive si veda il punto 1.f) .

### **3) TRASFERIMENTO / SEPOLTURA**

- 3.a)** *Definizione di percorsi ed enti competenti per il trasferimento e deposito delle salme presso gli obitori dei Dipartimenti di Medicina Legali competenti e relativa permanenza in obitorio e funerale (territorio Comune / altri territori):* le spese relative al trasporto delle salme o dei resti umani presso i Dipartimenti di Medicina Legale competenti sono a carico del Comune ove è avvenuto il decesso o il rinvenimento del cadavere o dei resti umani, ivi comprese quelle relative alle successive operazioni di trasporto e sepoltura verso i Comuni di provenienza.
- 3.b)** *Cadaveri inumati per un periodo superiore ai 10 anni:* tutti i cimiteri che hanno tra i loro inumati dei corpi sconosciuti devono essere informati di non depositarli nell'ossario comune, ma di trasportarli presso i Dipartimenti di Medicina Legale competenti. Le spese relative al trasporto dei resti inumati presso i Dipartimenti di Medicina Legali competenti sono a carico del Comune competente per il cimitero, ivi comprese quelle relative alle successive operazioni di trasporto e sepoltura verso i Comuni di provenienza.
- 3.c)** *Casi in cui si renda necessaria l'esumazione straordinaria del cadavere:* qualora, dopo aver preliminarmente verificato la compatibilità tra dati *ante mortem* della persona scomparsa e dati *post mortem* del cadavere sconosciuto, si renda necessario esumare il corpo per confermare l'identità dello stesso, le spese relative all'esumazione e al trasporto delle salme presso i Dipartimenti di Medicina Legale competenti sono a carico del Comune di competenza per quel cimitero, ivi comprese quelle relative alle successive operazioni di trasporto e sepoltura verso i Comuni di provenienza.

### **IDENTIFICAZIONI CONCLUSIONI DEL PERCORSO**

1. La Procura della Repubblica dà notizia dell'avvenuta identificazione del cadavere alla Forza di polizia intervenuta per l'aggiornamento dello SDI/Ri.Sc.
2. La Forza di Polizia provvede all'immediata comunicazione al Comune - Ufficio di Stato Civile ed alla Prefettura competente per territorio che la inoltra al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
3. L'identificazione di soggetti per cui non vi è procedimento penale è a cura dei Dipartimenti di Medicina Legale competenti, per le attività identificative di medicina legale, antropologia, radiologia, odontologia, con copertura delle spese a carico dei Comuni, sulla scorta di appositi accordi già esistenti o che verranno stipulati successivamente e che costituiranno parte integrante del presente documento.

4. E' necessario individuare una procedura che garantisca che tutti gli uffici e gli attori interessati vengano a conoscenza dell'avvenuta identificazione di un soggetto; la Procura della Repubblica deve procedere a quanto di sua competenza in sede penale ed in sede civile ai sensi dell'art. 78 del DPR n. 396/2000. Inoltre, le forze di Polizia devono provvedere alla comunicazione ai Comuni - Ufficio di Stato Civile, all'obitorio presso cui è ospitata la salma e ai familiari.
5. Il cadavere non identificato non di interesse giudiziario può essere conservato presso le celle obitoriali in uso al Comune di Roma fino all'espletamento delle procedure di competenza medico-legale ovvero per un periodo massimo di tre mesi.